



REGIONE PUGLIA

**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI**

Piazza Giulio Cesare n. 11 – 70124 BARI

p.i. 04846410720

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE**

**Articolo 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come
novellato dal D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024**

Sommario

Premessa	3
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’	3
ART. 2 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	4
ART. 3 – SOGGETTI INTERESSATI	4
ART. 4 - MISURA DELL’INCENTIVO	5
ART. 5 – ATTIVITA’ INCENTIVABILI	6
ART. 6 – RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI	6
ART. 7 – MODALITA’ DI CORRESPENSIONE	8
ART. 8 – LIMITE SOGGETTIVO DELL’INCENTIVO	8
ART. 9 – CENTRALI DI COMMITTENZA	9
ART. 10 – QUOTA DEL 20%	9
ART. 11 – COPERTURA FINANZIARIA	10
ART. 12 – LIQUIDAZIONE	10
ART. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - ENTRATA IN VIGORE	11

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023- Suppl. Ordinario n. 12, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, di seguito Codice.¹

Il Codice, all’articolo 45, dispone che i criteri ed i coefficienti di ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche siano stabiliti dalle Stazioni Appaltanti secondo i rispettivi Ordinamenti.²

Le Stazioni appaltanti, nella definizione dei suddetti criteri devono tener conto, oltre a quanto dettagliatamente stabilito dal citato articolo 45, anche del “*principio del risultato*” di cui all’ articolo 1 del Codice, per il quale: “*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza*”.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per l’assegnazione e la ripartizione degli incentivi, in attuazione dell’articolo 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n.36, applicabili al personale dipendente dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (di seguito A.O.U.C. Policlinico di Bari o Azienda).
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a promuovere l’efficace e tempestiva gestione dei processi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, attraverso la valorizzazione delle professionalità interne all’Amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.
3. La percentuale degli incentivi da attribuire ai dipendenti incaricati, è stabilita dal presente Regolamento in rapporto all’entità ed alla complessità dei lavori, dei servizi e delle forniture da realizzare, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

¹ Decreto ri-pubblicato con note sulla Gazzetta Ufficiale, Sezione Generale n. 87 del 13/04/2023 – Suppl. Ordinario n. 14.

² Le disposizioni del Codice, con i relativi allegati, entrano in vigore il 1° aprile 2023 e acquistano efficacia a far data dal 1° luglio 2023.



ART. 2 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Gli incentivi previsti dal presente Regolamento, relativi alle funzioni tecniche svolte dal personale dipendente dell'Azienda, trovano applicazione nei casi in cui sia stata esperita una procedura di affidamento, ivi incluse le procedure negoziate senza bando e gli affidamenti diretti, purché svolti nell'ambito di una procedura comparativa con richiesta di preventivi ad operatori economici.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono applicabili anche agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.

ART. 3 – SOGGETTI INTERESSATI

Il presente Regolamento si applica al personale dipendente del Comparto e della Dirigenza, che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Azienda nella gestione dei processi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.

Nel dettaglio, con riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga al previgente divieto di corrispondere in favore dello stesso gli incentivi, l'art. 8, co. 5 D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, conv. in L. n. 41/2023, ha previsto la possibilità per l'Azienda di erogare l'incentivo per le funzioni tecniche anche al personale della Dirigenza, limitatamente alle attività svolte, relative ai progetti del PNRR, a far data dal 25.02.2023 fino al 31.12.2026.

Per effetto del D.Lgs. 209 del 31.12.2024, che ha novellato l'art. 45 D.Lgs n. 36/2023, la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche è stata estesa al personale con qualifica dirigenziale; ne consegue che gli incentivi per le funzioni tecniche sono corrisposti ai dirigenti:

- a) a far data dal 25.02.2023 fino al 30.12.2024 per le attività svolte, relative ai progetti PNRR;
- b) a far data dal 31.12.2024 (data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 209/2024) per tutte le attività svolte, tra cui quelle relative ai progetti PNRR.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri di rotazione, coinvolgendo in tal guisa tutto il personale avente diritto, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Ai fini dell'attribuzione del ridetto incentivo a ciascun soggetto interessato, il preposto

tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per lo svolgimento della specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate.

ART. 4 - MISURA DELL'INCENTIVO

1. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2% calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
2. La misura di cui al comma precedente è graduata sulla base del valore dell'appalto, come di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI POSTO A BASE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	QUOTA DA DESTINARE
Fino a €. 1.000.000,00	2%
Da €. 1.000.000,01 a €. 10.000.000,00	1,8%
Da €. 10.000.000,01 a €. 20.000.000,00	1,5%
Oltre euro 20.000.000,00	1%

IMPORTO SERVIZI E FORNITURE POSTO A BASE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	QUOTA DA DESTINARE
Fino a €. 500.000,00	2%
Da €. 500.00,01 a €. 1.000.000,00	1,5%
Oltre euro 1.000.000,00	1%

3. Il precedente comma non trova applicazione per le procedure finanziate con fondi europei o con qualsiasi altra forma di finanziamento in conto capitale, per le quali la determinazione della misura complessiva dell'incentivo è stabilita dal Responsabile Unico di Progetto (di seguito R.U.P.) in relazione alla complessità dell'intervento e comunque in misura non superiore al 2%.
4. Relativamente alle sole procedure di lavori in caso di ricorso a perizia di variante in



corso d'opera, previa autorizzazione del R.U.P., che comporti un incremento dell'importo a base dell'affidamento rispetto a quello iniziale, la quota percentuale di incentivo è calcolata sul nuovo importo lordo della perizia.

5. L'importo di cui al comma 1 è destinato:

- a) per una quota dell'80% ai soggetti che svolgono attività tecniche di cui all'art. 5, nonché ai collaboratori individuati;
- b) per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato come da normativa, alle finalità di cui al successivo art. 10.

ART. 5 – ATTIVITA' INCENTIVABILI

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 3, comma 5, lett. a), relativa a ciascuna procedura destinata ad incentivare i dipendenti a tempo indeterminato e determinato coinvolti a vario titolo nelle seguenti attività, come individuate nell'allegato I.10³ al Codice:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.

ART. 6 – RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

1. La ripartizione degli incentivi è determinata dal R.U.P. tenendo conto:
 - a) del grado di responsabilità connessa all'attività espletata;
 - b) del contributo apportato all'esecuzione del contratto;
 - c) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
 - d) dell'assunzione di responsabilità derivate dalla sottoscrizione dei relativi atti prodotti.
2. Gli incentivi sono liquidati esclusivamente per prestazioni svolte dal personale dipendente dell'Azienda, secondo la seguente ripartizione:

PRESTAZIONI PARZIALI E RELATIVE ALIQUOTE PER <u>LAVORI</u>	Percentuale (%)
Programmazione delle spese per investimenti	5
Redazione e valutazione progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzioni dei contratti	30
Responsabile del procedimento	25
Ufficio di direzione lavori (da ripartire tra direttore dei lavori e collaboratori individuati: direttori operativi, ispettori di cantiere, personale amministrativo, ecc...)	30
collaudo (tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali, liquidazione, ecc..., da ripartire tra le figure tecniche e amministrative coinvolte)	10
TOTALE	100

³¹ Il D.Lgs 209/2024 ha novellato l'art. 45 comma 1, del D.Lgs . n. 36/2023, abrogando il seguente alinea: "L'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice."



Prestazioni parziali e relative aliquote per <u>servizi e forniture</u>	percentuale (%)
Programmazione delle spese per investimenti	5
Valutazione progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzione dei contratti	30
responsabile del procedimento	25
ufficio di direzione lavori del contratto (da ripartire tra d.e.c. e suoi collaboratori, direttori operativi, ispettori, personale amministrativo, ecc...)	30
collaudo (collaudi e verifiche di conformita' parziali e finali, liquidazioni, ecc...da ripartire tra le figure tecniche e amministrative coinvolte)	10
totale	100

3. Le quote indicate nella sopracitata tabella sono cumulabili fra loro, salvo i casi di incompatibilità.
4. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere individuati anche dipendenti di altre Unità Operative.

ART. 7 – MODALITA' DI CORRESPONSIONE

1. L'incentivo è corrisposto in favore del personale di Comparto con Determina Dirigenziale del Direttore di Area/Responsabile preposto alla struttura competente o altro Dirigente incaricato, sentito il R.U.P., che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal personale dipendente.
2. L'incentivo spettante al Direttore di Area/Responsabile preposto alla struttura complessa nonché al personale con qualifica dirigenziale, sentito il R.U.P., invece, è corrisposto con Determina Dirigenziale del Direttore di Area Gestione del Personale, incaricato dalla Direzione Amministrativa, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dal 25.02.2023, da effettuarsi sulla scorta della documentazione attestante le ridette attività ed il relativo importo da liquidare, sottoscritta e trasmessa alla Area Gestione del Personale, a cura degli interessati.

ART. 8 – LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO

1. Gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno da ciascuna unità di personale (personale con qualifica dirigenziale e personale di Comparto), non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente medesimo.
2. In caso di utilizzo di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al comma precedente è aumentato del 15%.
3. L'incentivo eccedente non corrisposto e le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione o perché prive di attestazione del Dirigente, incrementa le risorse di cui al successivo articolo 10.

ART. 9 – CENTRALI DI COMMITTENZA

1. In caso di attività tecniche svolte da Centrali di Committenza, anche su richiesta di quest'ultima, è attribuibile un incentivo secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. Tale incentivo per i dipendenti della Centrale di Committenza non può comunque eccedere il 25% dell'importo di cui all' art. 4, comma 5 lett. a) del presente Regolamento; in ogni caso è fatta salva la quota parte di incentivo per le connesse attività espletate dai dipendenti dell'A.O.U.C. Policlinico di Bari.

ART. 10 – QUOTA DEL 20%

1. Il 20% delle risorse finanziarie di cui all'art. 4 comma 5 lett. b), incrementato delle quote parti dell'incentivo non corrisposto per le ragioni di cui al comma 3 dell'art. 7, che dovrà essere accantonato dall'Area Gestione Risorse Finanziarie, previa comunicazione delle unità operative competenti, è destinato all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche al fine di incentivare:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse di cui al presente articolo è in ogni caso utilizzata:
 - a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;



- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

ART. 11 – COPERTURA FINANZIARIA

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel bilancio della Stazione Appaltante.
2. Al fine di cui al precedente comma, il quadro economico di ogni intervento è articolato comprendendo l'importo relativo alle funzioni tecniche di cui all' art. 45 del Codice.

ART. 12 – LIQUIDAZIONE

1. La liquidazione del compenso per il personale del comparto è effettuata con determina dal Direttore di Area/Responsabile preposto alla struttura competente o altro Dirigente incaricato, su proposta del R.U.P. ed è trasmessa agli uffici dell'Area Gestione Personale, per gli adempimenti di natura retributiva, e all' Area Gestione Risorse Finanziarie, per l'accantonamento delle risorse di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
2. La Determina di attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche, deve riportare:
 - a) l'importo complessivo dell'incentivo;
 - b) periodo di competenza delle prestazioni/lavorazioni svolte;
 - c) in allegato la scheda riassuntiva di ripartizione degli incentivi al personale dipendente, predisposta dal R.U.P.
3. La liquidazione del compenso per il personale con qualifica dirigenziale, ai sensi di quanto previsto all'art. 3 del presente Regolamento, è effettuata con atto determinativo dal Direttore dell'Area Gestione del Personale, su proposta del R.U.P., previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dal 25.02.2023, da effettuarsi sulla scorta della documentazione attestante le ridette attività ed il relativo importo da liquidare, sottoscritta e trasmessa alla Area Gestione del Personale, a cura degli interessati.
4. Ai fini della liquidazione, difatti, occorre trasmettere all'Area Gestione del Personale una scheda contenente:
 - il tipo di attività assegnata;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

5. A completamento di ciascuna attività, riscontrata la regolarità contabile, si procederà alla liquidazione delle somme incentivanti ai dipendenti aventi diritto.
6. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura in misura proporzionale alle fasi realizzate e, quindi relativamente alle sole prestazioni effettivamente rese, qualora la mancata realizzazione/acquisizione sia da imputare a cause non attribuibili ai soggetti destinatari dell'incentivo.
7. Per lavori, servizi o forniture di durata pluriennale, il R.U.P. può proporre la liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche per stato d'avanzamento delle attività.
8. In merito alle attività di liquidazione sarà garantita la quadratura con le rendicontazioni dei Fondi Strutturali sulle Piattaforme Ministeriali e con il bilancio di esercizio.

ART. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della adozione della relativa Deliberazione.
2. Resta inteso che i Regolamenti approvati con Deliberazione nn. 122/2013 e 233/2020 continuano ad applicarsi agli atti adottati e/o approvati anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Il presente Regolamento trova applicazione nei confronti del personale di comparto e dirigenza nei termini di cui all'art. 3.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

The image shows several handwritten signatures in blue ink, located in the bottom right corner of the document. There are approximately six distinct signatures, some appearing as initials and others as more complete names, all written in a cursive style.

